



**comune di Fiumalbo
provincia di Modena**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con delibera del C.C. n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Applicazione temporale
- Art. 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile
- Art. 5. Articolazione tariffaria
- Art. 6. Utenze domestiche
- Art. 7. Utenze non domestiche
- Art. 8. Tributo giornaliero

TITOLO II – ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Esenzioni
- Art. 11. Servizio attivo e fuori zona
- Art. 12. Riduzioni per le utenze non domestiche e domestiche
- Art. 13. Incentivi per la raccolta differenziata
- Art. 14. Compostaggio Aerobico
- Art. 15. Scuole statali
- Art. 16. Agevolazioni sociali
- Art. 17. Inammissibilità del cumulo delle riduzioni

TITOLO III – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

- Art. 18. Dichiarazione
- Art. 19. Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Art. 20. Rateizzazione degli avvisi bonari
- Art. 21. Rimborsi e compensazioni
- Art. 22. Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

Allegati

- All. A:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale servizio rifiuti nell'ambito del Comune di Fiumalbo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il testo unico delle entrate comunali, le leggi ed i regolamenti vigenti;
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata dalla specifica delibera alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

Articolo 2. definizioni

Al fini dell'applicazione del tributo:

- a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
- b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ect).

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- d) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione simile e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi con esclusione degli interventi relativi al rifacimento della copertura, privi di utenze e non dotati di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione.
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

Articolo 5. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158 e sono riportati nelle tabelle allegate sotto la lettera a) del presente regolamento.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 6. Utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo per un periodo non inferiore all'anno
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti

residenti, si assume quello di 2 unità, fatta salva la possibilità riservata al soggetto di autocertificare i componenti del nucleo familiare emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Gli effetti dell'autocertificazione sono stabiliti dall'articolo 18 del presente regolamento.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 7. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nell'allegato A del presente Regolamento) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 50%.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, non sono soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
- b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci patate ecc, (fienili e simili);
- c) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

categoria di attività	abbattimento del
Lavanderie e tintorie	30%
Autocarrozzerie, Autofficine per riparazione veicoli, Autofficine di elettrauto, Gommisti; autolavaggi	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	30%
Falegnamerie	30%
Attività di ristorazione e simili	10%

- a) Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.
- b) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
- c) Entro il 30 aprile di ogni anno il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo

Articolo 10. ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c.

- c) i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali per lo svolgimento della propria attività.
 - d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - e) I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
2. Le esenzioni di cui alle lettere a,b,c,e del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Articolo 11. Servizio attivo e fuori zona

1. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo e' dovuto nella misura del 40 per cento della tariffa nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Le riduzioni hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art.18, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. La riduzione viene a cessare dal giorno in cui non sussistono più le condizioni previste, previa comunicazione da parte dell'interessato o verifica d'ufficio da parte del Comune.

Articolo 12. Riduzioni per le utenze non domestiche e domestiche

1. Per le **utenze non domestiche** è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:
 - a) del 10% per i locali o aree, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno o quattro giorni per settimana, risultante da licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - b) del 50 % per le aree scoperte operative, compresi i magazzini all'aperto.
 - c) del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 15% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;
 - d) del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di

tassazione, nella misura dal 30% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

e) del 50% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

L'agevolazione di cui ai punti c) d) e) per il recupero dei rifiuti verrà concessa per le utenze non domestiche ed è subordinata alla presentazione di idonea documentazione di avere obiettivamente ed effettivamente destinato al recupero/riciclo dei residui di produzione dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione rifiuti).

2. Per le **utenze domestiche** è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

a) del 50% unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);

b) ai cittadini italiani che risiedono all'estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo Tari per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:

-siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione

-l'immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito.

c) per le utenze domestiche la tariffa nella quota variabile, è ridotta del 10% per le abitazioni e relative pertinenze a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo purché non risultino locate o concesse in comodato d'uso.

3. Le riduzioni hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art.18, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

4. La riduzione viene a cessare dal giorno in cui non sussistono più le condizioni previste, previa comunicazione da parte dell'interessato o verifica d'ufficio da parte del Comune.

Articolo 13. Incentivi per la Raccolta differenziata

1. Oltre alle riduzioni di cui agli articoli precedenti, in applicazione dell'art. 67 del DL 507/93, potranno essere definite ulteriori riduzioni alle utenze domestiche e/o alle utenze non domestiche collegate alla raccolta differenziata, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso l'Isola Ecologica Intercomunale.

2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà in sede di approvazione delle tariffe annuali, criteri e modalità per il riconoscimento delle suddette riduzioni.

Articolo 14. Compostaggio aerobico

1. Alle **utenze domestiche**, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa.
2. **Alle imprese agricole e florovivaistiche** che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa.
3. La riduzione è subordinata alla presentazione all'avvio, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i propri effetti dal giorno della presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive. La riduzione verrà applicata a consuntivo, riducendo la tassa dovuta per l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La cessazione anche in corso d'anno dell'attività di compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l'intero anno di riferimento. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e/o da materiale fotografico comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.
4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà, in ogni momento, procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, , in caso di altre riduzioni applicate, è possibile il cumulo con le riduzioni di cui al presente articolo

Articolo 15. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 16. Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimo fissati annualmente dal Comune stesso.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'entità della agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.
5. E' riconosciuta l'agevolazione del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% . Detta agevolazione sarà iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.
6. Le riduzione hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio

possesso/detenzione presentata nei termini di cui all'art.18, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

7. La riduzione viene a cessare dal giorno in cui non sussistono più le condizioni previste, previa comunicazione da parte dell'interessato o verifica d'ufficio da parte del Comune.

Articolo 17. Inammissibilità del cumulo delle riduzioni

1. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verificano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate dei commi precedenti. In caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che dà diritto alla riduzione più elevata.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 18. Dichiarazione

1. Il soggetto passivo TARI, come individuato nella vigente normativa, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. **Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione

della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online (dopo la sua attivazione). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al portale della trasparenza presente sul sito internet del **soggetto gestore dei rifiuti**.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla dichiarazione/richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, da atto di compravendita ecc.).

8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la

cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Fatte salve le richieste di riduzioni e agevolazioni di cui agli artt. 11, 12, 16 del presente regolamento, per le quali resta vigente il termine di decorrenza previsto dal citato articolo commi 3 e 4. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

10. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 9, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 19. Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215 evidenziando che il modello F24 rappresenta la modalità di pagamento gratuita.

2. Il Comune o il concessionario provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nelle deliberazioni di ARERA. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

2. Le somme dovute sono rimosse di norma in due rate con cadenza semestrale nell'anno di riferimento e il contribuente ha la facoltà di versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. L'organo comunale competente in sede di approvazione delle tariffe annuali stabilisce la data di scadenza, il numero e l'ammontare delle rate dell'anno di riferimento.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito bonario contenente le somme da versare in un' unica soluzione entro il termine indicato, con posta ordinaria. In caso di mancato versamento del sollecito bonario successivamente, si procederà alla notifica di un unico atto di sollecito/ accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale delle entrate tributarie.

8. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. Evidenziando che la modalità gratuita di versamento è tramite il modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 20. Rateizzazione degli avvisi bonari

1. La rateizzazione degli avvisi bonari viene concessa in caso di temporanea difficoltà economica, su richiesta del contribuente entro la scadenza del termine di pagamento.

2. Di norma possono essere concesse un numero massimo di tre rate e comunque l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;

3. La scadenza delle rate non può superare la scadenza della prima rata dell'avviso bonario dell'anno successivo.

4. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

5. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 21. Rimborsi e compensazione

1. Per quanto concerne i rimborsi e le compensazioni si rimanda al regolamento delle Entrate vigente

Articolo 22. Reclami , richieste scritte di informazioni e richieste di rettifiche degli importi addebitati.

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 17 .

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

-il nome, il cognome e il codice fiscale;

-la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

-il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

-il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

-il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

-l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

-le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di informazioni o di rettifica, cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle

informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il comune provvede a comunicare l'avvenuto rimborso con le modalità stabilite dalla Legge vigente.

TITOLO 4 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 23. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali

09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club